

## AVVISO PER GLI STRANIERI

Si ricordano i seguenti adempimenti da attivare presso l'anagrafe dopo il ritiro del permesso/carta di soggiorno:

Per le persone non ancora residenti:

richiedere l'iscrizione anagrafica (art. 2 L. 24/12/1954, n. 1228)\*

Per i familiari Extra-Ue di cittadini comunitari che hanno presentato richiesta di iscrizione anagrafica prima dell'ottenimento del permesso/carta di soggiorno :

rinnovare la dichiarazione di dimora abituale (cioè portare il permesso/carta di soggiorno in anagrafe per consentire la definizione della pratica di iscrizione).

Per le persone già residenti:

rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale (art. 7 – comma 3 e art. 11 - D.P.R. 30/5/1989, n. 223 e)\* entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

Pertanto, tutti gli stranieri, dopo essere andati in Questura per ritirare il permesso di soggiorno/carta di soggiorno, devono presentarsi entro 60 giorni dal rinnovo ad uno degli uffici anagrafici per confermare ovvero rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, corredata dal nuovo permesso di soggiorno.

E' pertanto nell'interesse del cittadino straniero presentarsi all'anagrafe con il permesso/carta di soggiorno (art. 6 D. L.vo n. 286/98)\*.

Gli articoli di legge citati sono riportati di seguito:

**Articolo 2 Legge 24/12/1954 n. 1228**

*E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà genitoriale o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, ...Omissis ... Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo della iscrizione anagrafica".*

**Articolo 7 – comma 3 - D.P.R. 30/5/1989, n. 223 e successive modificazioni**

*Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno ...omissis*

**Articolo 11 D.P.R. 30/5/89, n. 223 e successive modificazioni**

*La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:  
...omissis...*

*per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni*

**Articolo 6 Comma 2 T.U.L.I. – D. L.vo n. 286/98 - Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno**

Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, **(2) i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.**